



COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DELL'AREA SOSTA CAMPER**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 12.09.2016

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione delle aree di sosta camper, in seguito citate come "aree camper", sita a San Daniele del Friuli in via Udine presso il Palasport, insistente sul Foglio 9, mappale 1685 costituita da n. 20 piazzole pavimentate e l'area di via Osoppo presso il campo sportivo di Zulins, insistente sul Foglio 10 mappale 1132 da 10 piazzole pavimentate.

ARTICOLO 1

Le aree camper vengono istituite con ordinanza comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera H del D. Lgs. 285/1992.

Le aree camper sono dotate di acqua potabile, scarico delle acque reflue domestiche e di impianto di illuminazione pubblica e igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan di cui il presente regolamento disciplina l'uso.

Il Comune potrà affidare parte degli adempimenti gestionali inerenti l'area camper ad un soggetto esterno conservando tuttavia la titolarità della struttura.

Il soggetto esterno provvederà in tal caso alla custodia ed alla sorveglianza della struttura e ad intrattenere i necessari rapporti con gli utenti

L'accesso alle aree camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 2

Il presente regolamento è disciplinato dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, cd. "Codice della Strada";

- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di attuazione del Codice della Strada);

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3

La sosta all'interno delle aree camper è permessa alle autocaravan definite dall'art. 54 comma 1, lett. M del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Ai fini della definizione di sosta si richiama esplicitamente quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada.

Non sono permessi altri utilizzi dell'area camper ed è tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di campeggio, il posizionamento di tende o verande. Le autocaravan potranno poggiare sul suolo oltre che con le ruote, anche sui cunei e/o piedini di stazionamento.

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati in base al Codice della Strada o al presente regolamento e potranno essere immediatamente allontanati dall'area di sosta.

ARTICOLO 4

L'area camper non è custodita. Il Comune o il gestore sono esonerati, pertanto, da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che si verificassero all'interno dell'area stessa.

Le aree sono attrezzate per ospitare fino ad un massimo di 20 autocaravan contemporaneamente in via Udine e 10 autocaravan in via Osoppo.

ARTICOLO 5

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo massimo di 48 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi dal momento dell'insediamento.

In occasione di particolari manifestazioni il Sindaco potrà concedere delle deroghe con apposita ordinanza.

Il superamento del periodo consentito sarà sanzionato con il presente regolamento.

ARTICOLO 6

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.

E' vietato sostare negli spazi verdi, lungo il piazzale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso alle aree camper, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra d'ingresso o di uscita.

L'accesso alle aree camper è comunque consentito anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico dei wc chimici, delle acque reflue ed il carico dell'acqua potabile, limitatamente al periodo strettamente necessario ad eseguire le operazioni.

ARTICOLO 7

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno delle aree camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento dei serbatoi.

L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciare l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari.

Le prese idriche devono rimanere aperte solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

ARTICOLO 8

E' assolutamente vietato all'interno delle aree camper, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi e l'uso di bombole a gas all'esterno degli autocaravan; lo sradicamento dell'erba; lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi; l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi in sosta; la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale; la sosta prolungata degli autocaravan con il motore acceso ed effettuare lavori di lavaggio del veicolo.

Sono altresì vietati schiamazzi diurni e notturni e l'utilizzo di radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque tale da disturbare il vicino più immediato.

Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio e/o con museruola i cani e di raccogliere i loro bisogni.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto al risarcimento.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 9

L'accesso delle autocaravan alle aree camper è libero.

La Giunta comunale si riserva all'inizio di ogni anno di stabilire l'eventuale tariffa e le modalità di pagamento per il l'utilizzo dell'area di sosta. In tal caso l'utente sarà tenuto ad esporre in modo ben visibile la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta e l'ora di inizio della stessa.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

Per l'accesso all'area camper l'Amministrazione, con apposito provvedimento, potrà installare un dispositivo di controllo e blocco dell'accesso.

ARTICOLO 10

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. Presso l'area di sosta oggetto del presente regolamento lo scarico può avvenire solamente nell'impianto igienico-sanitario ivi situato.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs 285/1992.

ARTICOLO 11

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

E' consentito l'uso degli impianti igienico-sanitario anche agli autocaravan in transito.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento. All'interno dell'area camper è fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.

ARTICOLO 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle forze dell'ordine.

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla L.R. 17/01/1984 n. 1. La violazione anche di solo una delle precedenti condizioni può comportare, a discrezione del Comune o gestore, l'immediato allontanamento dall'area camper del trasgressore, e la relativa segnalazione alle pubbliche autorità, nel caso in cui l'inosservanza possa aver recato un reale danno materiale o costituito un reato.

ARTICOLO 13

Il Comune può dotare le aree camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e del regolamento comunale in materia di videosorveglianza.

ARTICOLO 14

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.